

Esaminate le istanze (segnalazioni, reclami e quesiti) di clienti, associazioni di tutela dei consumatori e banche, pervenute in tema di trattamento di dati personali della clientela nell'ambito di rapporti bancari;

Viste le pronunce adottate in proposito dall'Autorità anche a seguito di ricorso di interessati;

Ritenuta l'opportunità di definire, in tale contesto, un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni in grado di fornire ulteriori orientamenti utili per gli operatori economici e i clienti in ordine alle operazioni di trattamento di dati personali connesse all'attività bancaria, individuando, a tal fine, i comportamenti più appropriati da adottare;

Rilevata l'esigenza che tale quadro sia riassunto in alcune linee guida, suscettibili di periodico aggiornamento, di cui verrà curata la pubblicità anche attraverso il sito Internet dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it>);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

Delibera:

1. di adottare le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario», di cui al documento che è allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato I);

2. ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera c), del Codice che i titolari del trattamento che si rendano cessionari di sportelli bancari possano effettuare l'informativa prevista dal medesimo art. 13 secondo le modalità indicate al punto 3.7. delle allegate «Linee guida», ovvero:

a) mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'informativa avente le caratteristiche di cui all'art. 13, commi 1 e 2 del Codice;

b) inoltre, mediante la successiva comunicazione agli interessati, alla prima occasione utile, degli elementi contenuti nello stesso art. 13, commi 1 e 2;

3. ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate «Linee guida», per la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il presidente*  
PIZZETTI

*Il relatore*  
FORTUNATO

ALLEGATO 1

## GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

*Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario*  
(Deliberazione n. 53 del 25 ottobre 2007)

### 1. Premessa

1.1. Scopo delle linee guida. Le presenti linee guida, redatte tenendo conto di segnalazioni, reclami e quesiti pervenuti, nonché di precedenti decisioni adottate dall'Autorità, e suscettibili di periodico aggiornamento, mirano a fornire indicazioni di natura generale in relazione al trattamento di dati personali della clientela effettuato dalle banche al fine di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

1.2. Ambiti considerati. Le presenti linee guida trovano applicazione, nella misura compatibile con eventuali specificità del settore, anche alla corrispondente attività che, in base alla legge, può essere svolta da operatori postali nell'ambito dei servizi bancari e finanziari <sup>1)</sup>.

### 2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali.

2.1. Liceità, pertinenza, trasparenza. I dati personali, sempre che siano pertinenti e non eccedenti, possono essere trattati dalla banca solo per perseguire finalità legittime (quali, ad esempio, quella di dare esecuzione al rapporto contrattuale o soddisfare obblighi derivanti dalla legge) <sup>2)</sup>, osservando tutte le disposizioni della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il Codice prescrive, in particolare, che il trattamento avvenga:

solo da parte di incaricati (nonché, se designati, dei responsabili) del trattamento e limitatamente alle istruzioni loro impartite <sup>3)</sup>;

nel rispetto dei principi di necessità e di qualità dei dati, con riferimento all'esattezza e all'aggiornamento (articoli 3 e 11);

informando preventivamente e adeguatamente gli interessati (art. 13) <sup>4)</sup>;

chiedendo il loro consenso solo quando, tenendo anche conto della natura dei dati, non sia possibile avvalersi di uno dei presupposti equipollenti al consenso (articoli 23, 24, 26 e 43 del Codice);

osservando, se si trattano dati sensibili o giudiziari, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni anche di carattere generale rilasciate dal Garante (articoli 26 e 27 del Codice);

adottando le misure di sicurezza idonee a prevenire alcuni eventi (in particolare accessi e utilizzazioni indebite), in relazione ai quali la banca può essere chiamata a rispondere anche civilmente e penalmente (articoli 15, 31, e successivi, 167 e 169 del Codice).

2.2. Principio di pertinenza e non eccedenza: dati identificativi della clientela. Il principio di pertinenza dei dati deve essere osservato

<sup>1)</sup> Allo stato, in base al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta), adottato in attuazione della delega contenuta nell'art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

<sup>2)</sup> Così, al fine di elevare il grado di sicurezza di beni e persone (segnatamente, del personale dipendente degli istituti di credito e della clientela), le banche possono effettuare trattamenti di dati personali della clientela, nella forma della rilevazione di impronte digitali e di immagini, nei limiti e in conformità alle misure e agli accorgimenti stabiliti nel Prov. 27 ottobre 2005, in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), doc. web n. 1246675 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 2006, n. 68).

<sup>3)</sup> Cfr. Prov. 8 marzo 2007, doc. web n. 1390872, relativo all'accesso per finalità personali (e non istituzionali) da parte di un funzionario di banca alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e al sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto.

<sup>4)</sup> In merito, vigente la legge n. 675/1996, l'Autorità (anche a seguito del Prov. 28 maggio 1997, doc. web n. 40425) si era espressa in termini generali in ordine al rispetto della disciplina relativa all'informativa da rendere alla clientela e alle modalità per raccogliere, ove necessario, il consenso degli interessati: cfr. Newsletter 10 maggio 1999.